

REGOLAMENTO

PER

LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Attività accessorie
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Contingente degli esercizi
- Art. 5 - Esercizio ambulante
- Art. 6 - Esercizio a domicilio dell'esercente
- Art. 7 - Commissione Comunale
- Art. 8 - Requisiti
- Art. 9 - Accertamento dei requisiti sulle imprese artigiane
- Art.10 - Requisiti igienici dei locali
- Art.11 - Requisiti sanitari delle attrezzature e suppellettili
- Art.12 - Requisiti di idoneità del personale
- Art.13 - Requisiti professionali
- Art.14 - Requisiti di ubicazione
- Art.15 - Richiesta di autorizzazione
- Art.16 - Istruttoria della pratica
- Art.17 - Autorizzazione
- Art.18 - Diniego dell'autorizzazione
- Art.19 - Sospensione - Revoca
- Art.20 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art.21 - Cessazione di attività
- Art.22 - Voltura dell'autorizzazione
- Art.23 - Modificazione o trasferimento della sede dell'impresa
- Art.24 - Trasferimento dell'impresa mortis causa
- Art.25 - Contenzioso
- Art.26 - Orario degli esercizi
- Art.27 - Esposizioni delle tariffe
- Art.28 - Vigilanza
- Art.29 - Sanzioni Amministrative
- Art.30 - Rinvio
- Art.31 - Efficacia del regolamento

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, secondo le previsioni di cui all'art.1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, modificativa della legge 14 febbraio 1963, n.161, le attività di:

a) Barbiere

Con tale terminologia si intendono le attività che esercitano solo in rapporto all'uomo.

b) Parrucchiere

Con tale terminologia si intendono le attività che esercitano in rapporto all'uomo, alla donna, all'uomo e donna.

c) Estetista

Con tale terminologia si intendono le prestazioni con i trattamenti eseguiti sulla faccia, sul tronco, e sugli arti del corpo umano il cui scopo esclusivo sia quello di proteggere e migliorare l'aspetto estetico attenuando o eliminando gli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche normali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettroniche per uso estetico che figurano nella L.R. 9.1.1989 n. 4 con i relativi aggiornamenti e l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n. 713.

Dovunque le medesime siano esercitate, sia in luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito.

2. Per luogo pubblico o privato, si intendono le attività svolte anche presso strutture ospedaliere, enti - istituti - associazioni assistenziali, caserme, alberghi, domicilio dell'esercente.

Art. 2 - Attività accessorie

1. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività, possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ex art. 9 legge 4 gennaio 1990, n.1, avvalendosi anche di collaboratori familiari e di personale dipendente.

2. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere e parrucchiere, nel rispetto delle norme previste dalla citata legge n. 1/1990 e dal presente regolamento comunale.

3. Alle imprese artigiane esercenti le attività di cui al presente regolamento che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento delle prestazioni professionali, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli esercenti di commercio (R.E.C.) ed all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le imprese che, nell'ambito del territorio comunale, esercitano le attività previste nel precedente art. 1, siano esse condotte individualmente o in forma societaria indipendentemente dai limiti e dai requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, "Legge quadro per l'artigianato".

Art.4 - Contingente degli esercizi

1. La consistenza numerica degli esercizi, di barbiere, parrucchiere, estetista è indicata nella tabella allegata al presente regolamento sub lettera A.
Il contingente assegnato rappresenta, rapportato ad una condizione di equilibri tra domanda e offerta dei relativi servizi, la disponibilità massima ottimale delle attività, di cui trattasi.
2. Non rientrano nel computo del contingente le attività svolte all'interno di strutture ospedaliere, enti - istituti - associazioni assistenziali, caserme, alberghi, purchè rivolte specificatamente ai propri degenti, ospiti e clienti.
3. Il contingente degli esercizi è determinato ogni 3 anni a partire dall'anno di approvazione del presente regolamento tenuto comunque conto dei seguenti parametri:
 - popolazione residente desunta dai dati anagrafici al 31/12 dell'anno precedente all'aggiornamento triennale;
 - numero delle autorizzazioni esistenti;
 - popolazione presunta fluttuante la quale sarà calcolata sulla media ponderata sulle presenze registrate nel periodo 1/6 - 30/9 dell'anno precedente all'aggiornamento triennale;
 - nuovi insediamenti abitativi e produttivi
4. Il contingente di cui al precedente comma, mantiene validità per un triennio dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è riveduto nella sua articolazione, a scadenza, con apposito atto dell'Amministrazione Comunale; viene aggiornato in termini algebrici rispetto al rilascio di nuove autorizzazioni, a cessazione e revoca di attività.
Nelle frazioni ove gli esercizi già operanti superano numericamente la consistenza del contingente assegnato nella tabella allegata sub lettera A, non si procede al rilascio di nuove autorizzazioni, fatte salve le volture con le modalità previste dal presente regolamento.
5. In caso di cessazione o revoca dell'attività, le disponibilità numeriche sono computate ai fini del recupero delle eccedenze.

Art.5 - Esercizio ambulante

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere ed estetista, non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio.
2. Il divieto non comprende il servizio a domicilio del cliente da parte di chi è titolare di regolare esercizio con autorizzazione, purchè siano osservate le prescrizioni contenute nell'art.11 "Requisiti sanitari delle attrezzature e suppellettili" del presente regolamento.

Art. 6 - Esercizio a domicilio dell'esercente

1. Le attività di cui al precedente art.1 possono essere svolte, previa autorizzazione, presso il domicilio dell'esercente a condizione:
 - che si tratti di un primo insediamento o primo rilascio di autorizzazione, in zone che presentino posti liberi di organico, verificata la indisponibilità di fondi da destinare a tale attività;
 - che il domicilio sia adibito esclusivamente all'attività in argomento, con specifica destinazione d'uso;
 - che i locali siano posti al piano terreno o comunque al piano immediatamente superiore;
 - che siano consentiti i controlli da parte delle autorità competenti;
 - che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle vigenti disposizioni normative nonché dal presente regolamento.

Art.7 - Commissione Comunale

1. Per gli adempimenti previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142, dal presente regolamento e dalle eventuali norme regionali emanate ai sensi dell'art.1 della legge 8 agosto 1985, n.443, è costituita l'apposita Commissione Comunale, che si compone:
 - a) del Sindaco o di un suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) di 3 rappresentanti della categoria artigianale;
 - c) di 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - d) di un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o di un suo delegato, artigiano della categoria residente nel Comune;
 - e) di un funzionario comunale del settore;
 - f) di un funzionario medico del Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio designato dall'USL;
 - g) del comandante della Polizia Municipale o suo delegato.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato del Comune.

2. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale; resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Competono alla commissione:
 - a) il parere obbligatorio e non vincolante sull'applicazione del presente regolamento e sulle sue eventuali modifiche e integrazioni;
 - b) il parere obbligatorio e non vincolante sul rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.17;
 - c) la proposta sull'organico degli esercizi e sulle distanze da osservarsi tra gli stessi di cui rispettivamente agli artt. 4 e 14;
 - d) il parere sulla determinazione degli orari di esercizio da parte delle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria:

La Commissione sarà inoltre chiamata ad esprimere parere ogni volta che sorgano questioni attinenti la materia disciplinata dal presente regolamento; per i casi di decadenza o di revoca delle autorizzazioni; per le volture a titolo particolare o mortis causa; per i trasferimenti di sede dell'esercizio al di fuori della zona di appartenenza, ed in ogni caso in cui si ritenga comunque opportuno.

4. La Commissione è convocata dal suo presidente con avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno otto giorni prima della data stabilita per la seduta. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza di voti. La Commissione si riunisce di norma bimestralmente e comunque ogni qualvolta si verifichi la necessità di acquisirne i pareri di competenza.

Art.8 - Requisiti

1. Tutti coloro che intendono esercitare nell'ambito del territorio comunale le attività disciplinate dal presente regolamento devono:
 - a) possedere i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e dalle norme regionali vigenti se si intende esercitare l'attività in forma artigianale;
 - b) disporre di locali, di attrezzature e di suppellettili igienicamente idonei;
 - c) impiegare procedimenti tecnici conformi alle norme sanitarie;
 - d) possedere la qualificazione professionale.

Art. 9 - Accertamento dei requisiti sulle imprese artigiane

1. L'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n.443, compete alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
2. Per le imprese costituite in forma di società, non aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, il Sindaco accerterà la regolare costituzione della Società e la sua iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio.

Art.10 - Requisiti igienici dei locali

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari compete, su disposizione del Sindaco, al Servizio di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale.
2. Per il possesso di tali requisiti è necessario:
 - che i locali adibiti alla attività abbiano una altezza minima di m.3, salvo deroghe da stabilirsi nell'ambito della Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP);
 - che la loro areazione, naturale ed artificiale, sia tale da garantire un idoneo microclima;
 - che l'illuminazione, naturale e artificiale, sia tale da assicurare un minimo di 200 lux per ogni posto di lavoro;
 - che il pavimento e le pareti (fino a un minimo di m.1,50), salvo deroga consentita per la zona destinata ad attesa per i clienti, siano realizzate in materiale impermeabile e lavabile;
 - che i locali dispongano di uno spazio ad uso retrobottega e spogliatoio per il personale convenientemente areato ed illuminato, attrezzato con armadietti contenitori vari per biancheria, per prodotti professionali e per i residui di lavorazione: per le situazioni pregresse potrà essere richiesta deroga, da stabilirsi nell'ambito della Commissione NIP;

- che la superficie dei locali sia adeguata al numero dei posti di lavoro (poltrona + operatore) con un minimo di mq. 4 per ogni posto di lavoro (minimo di superficie mq.15, escluso gli annessi; in aggiunta dovrà essere previsto uno spazio separato per l'eventuale attività di pedicure);
- che l'esercizio sia corredato di lavatesta serviti da acqua calda e fredda, in numero tale da soddisfare le esigenze dei servizi svolti (minimo un lavatesta ogni 3 posti di lavoro);
- che i sedili e le poltrone connesse ai posti di lavoro siano rivestiti con materiale lavabile;
- che l'esercizio disponga di un servizio igienico (preceduto da disimpegno) igienicamente adeguato alle normative vigenti: per eventuali situazioni pregresse, in caso di mancanze del servizio igienico, potrà essere richiesta deroga alla Commissione NIP.

Art.11 - Requisiti sanitari delle attrezzature e suppellettili

1. La biancheria usata nell'esercizio dell'attività dovrà essere cambiata ad ogni servizio:
 - le tinture, i fissativi ed ogni altro preparato impiegato nella lavorazione dovranno essere conformi alle norme di cui all'art.7 del R.D. 30 ottobre 1926, n. 1938 e alla restante normativa vigente in materia (legge 11 ottobre 1986, n.713, Decreto 15 gennaio 1990);
 - qualsiasi strumento tagliente o acuminato;
 - forbici, pinze, rasoi, lamette, ecc... - destinato a venire a contatto con la superficie e gli annessi cutanei, qualora non sia monouso, dovrà essere disinfettato o sterilizzato dopo l'uso.

Tali strumenti dovranno essere accuratamente lavati prima di procedere alla disinfestazione o sterilizzazione. La disinfezione chimica potrà essere realizzata con uno dei seguenti prodotti:

- a) ipoclorito di sodio in soluzione 1% per 30 minuti (varechina o candeggina);
- b) alcool etilico denaturato 60° - 70° per pochi minuti;
- c) citrosil azzurro alcoolico (sale ammonio quaternario + alcool etilico 95°);
- d) glutaraldeide (cidex) al 2% per 30 minuti;

La disinfezione fisica potrà essere ottenuta con:

- e) bollitura per 20 minuti.

La sterilizzazione potrà essere ottenuta con mezzi fisici quali:

- f) autoclave a 120° per 20 minuti;
- g) stufa a secco a 170° per 2 ore.

Potrà essere attuato qualsiasi altro procedimento purchè riconosciuto idoneo e opportunamente documentato:

Si fa riserva, da parte del Servizio di Igiene Pubblica e del territorio dell'USL, di richiedere, a seguito di nuove conoscenze scientifiche, integrazioni o modifiche delle metodiche di disinfezione e sterilizzazione sopra esposte.

Tutti gli altri strumenti e suppellettili inerenti all'attività, è sufficiente che vengano accuratamente puliti al bisogno e comunque almeno una volta al giorno.

2. Per il servizio da svolgersi a domicilio del cliente, si osserveranno in quanto applicabili, le sopra descritte prescrizioni, utilizzando a tal fine una idonea valigetta per il trasporto degli strumenti di lavoro.

Art.12 - Requisiti di idoneità del personale

1. Tutto il personale addetto all'attività di parrucchiere, barbiere estetista, dovrà:
 - essere in possesso di regolare tessera sanitaria di cui alla legge 22 giugno 1939, n. 1239, rilasciata dal Funzionario medico dell'USL;
 - curare la pulizia della propria persona ed in particolare delle mani: è raccomandabile la protezione delle mani con idonei guanti;
 - indossare idoneo abbigliamento tale da garantire quotidianamente igiene e pulizia personale.

Art.13 Requisiti professionali

1. Il requisito della qualificazione professionale deve essere posseduto da colui che richiede l'autorizzazione oppure dal titolare o dal direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, anche cooperativa, la qualificazione professionale deve essere accertata nei confronti della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n.443. In ogni caso la qualificazione professionale deve essere posseduta dai soci e dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività, e ciò anche nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge n.443/1985 sopra citata.
2. La qualificazione professionale deve essere attestata da opportuna certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, cui compete l'accertamento ai sensi delle vigenti norme.

Art.14 - Requisiti di ubicazione

1. I nuovi esercizi non possono essere ubicati, rispetto a quelli già autorizzati, ad una distanza inferiore a 100 mt. se le attività sono ubicate sulla stessa via, o a 50 mt. se le attività sono ubicate su vie diverse.
2. La distanza tra due esercizi si misura lungo la direttrice o segmenti di direttrice, paralleli e trasversali alla sede stradale, che collegano per la via più breve, i punti mediani degli ingressi principali degli esercizi stessi.
L'accertamento della distanza compete all'Amministrazione Comunale.

Art.15 - Richiesta dell'autorizzazione

1. Tutti coloro che, in possesso dei requisiti professionali, intendono iniziare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività disciplinate dal presente regolamento, devono munirsi dell'autorizzazione del Sindaco.
2. La relativa domanda scritta, in competente bollo, deve essere indirizzata al Sindaco e contenere le informazioni e la documentazione da stabilirsi con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale contestualmente alla definizione dei termini procedurali.
3. Quando l'impresa è costituita in forma societaria e possiede i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n.443, la domanda deve essere avanzata dal legale rappresentante; se, invece, non

possiede i requisiti di cui alla citata legge 443/1985, la domanda deve essere avanzata dal direttore dell'azienda.

Art. 16 - Istruttoria della pratica

1. L'istruttoria della pratica è affidata al Servizio Comunale Attività Economiche - U.O. Industria, Artigianato, Agricoltura, secondo le procedure indicate da apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata, con atto del Sindaco, a conclusione dell'istruttoria di cui al precedente art. 16 e sentito il parere della Commissione di cui all'art.7.
Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al richiedente da parte del Servizio Comunale Attività Economiche; analoga comunicazione viene data alla Commissione Provinciale dell'Artigianato, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, al Servizio Igiene Pubblica della U.S.L., alla Polizia Municipale, al Servizio Comunale Edilizia e Concessioni.

L'autorizzazione viene annotata in un apposito registro a schedario da tenersi costantemente aggiornato.

Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.

2. L'autorizzazione costituisce, per colui che ne ottiene il rilascio il titolo che abilita all'esercizio, nell'ambito delle frazioni, dell'attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista, nei limiti e con le modalità previsti dal presente regolamento.
Essa è strettamente personale e non può essere ceduta.

3. L'autorizzazione deve indicare:

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di Codice Fiscale del titolare o del rappresentante legale dell'impresa societaria e del direttore dell'azienda;
- la denominazione, sede legale e partita IVA dell'impresa,
- l'attività specificatamente autorizzata;
- la forma di esercizio della stessa;
- la precisa ubicazione dei locali in cui la medesima deve svolgersi.

4. Il titolare deve sempre tenere esposta l'autorizzazione in modo ben visibile nel vano principale dell'esercizio.

Art.18 - Diniego dell'autorizzazione

1. Quando dall'istruttoria della domanda risulta che il richiedente è sprovvisto di uno qualunque dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale prevista dall'art.7 del presente regolamento, rifiuta l'autorizzazione.
2. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data nella quale sulla domanda di cui al comma precedente si è espressa la Commissione.

Analoga comunicazione viene data alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, al Servizio Igiene Pubblica della U.S.L., alla Polizia Municipale, al Servizio Comunale Edilizia e Concessioni.

Art.19 - Sospensione - Revoca

1. L'autorizzazione per le attività permanenti può essere revocata se l'attività non viene iniziata entro 30 giorni dall'inizio del periodo o se l'attività si interrompe per un periodo superiore a 60 giorni, in assenza, in entrambi i casi, di fondati motivi.

L'autorizzazione per le attività stagionali può essere revocata se l'attività non viene iniziata entro 30 giorni dall'inizio del periodo o se l'attività si interrompe per un periodo superiore a 30 giorni, in assenza, in entrambi i casi, di fondati motivi.

Se il titolare dimostra di non aver potuto iniziare l'attività o mantenere aperto l'esercizio per cause indipendenti dalla sua volontà e comunque per casi gravi di forza maggiore, il Sindaco, sentita la Commissione, concede un periodo di proroga del termine stabilito, la cui durata di norma non può essere superiore ad un anno.

2. Qualora venga meno anche uno solo dei requisiti igienico sanitari di cui agli artt. 10, 11 e 12, il Sindaco, su proposta degli organi di vigilanza provvederà alla sospensione dell'attività fino alla completa eliminazione degli inconvenienti segnalati.

3. In caso di recidiva, o allorchè si ravvisino situazioni di reale pericolo per la salute pubblica, il Sindaco, su proposta degli organi di vigilanza, provvede alla revoca dell'autorizzazione, salva l'applicazione di altre sanzioni previste dalla vigente legislazione.

Art. 20 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Si verifica la decadenza dell'autorizzazione quando vengono meno i requisiti soggettivi ivi compresi i requisiti professionali di cui all'art.13 del presente regolamento, ferma restando l'eccezione di cui al terzo comma dell'art.5 della legge 8 agosto 1985, n.443.

La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Art.21 - Cessazione di attività

1. La cessazione definitiva dell'attività deve essere comunicata immediatamente al Sindaco contestualmente alla restituzione dell'autorizzazione.

2. L'esercizio sarà cancellato dall'apposito registro e ne sarà data comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alla Commissione Provinciale dell'Artigianato, al Servizio Igiene pubblica della USL, alla Polizia Municipale, al Servizio Comunale Edilizia e Concessioni.

Art.22 - Voltura dell'autorizzazione

1. Qualora l'impresa, alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione, trasferisca l'azienda ad altra impresa, quest'ultima deve chiedere al Sindaco il rilascio di nuova autorizzazione.

3. La domanda, in carta legale, deve essere formulata, documentata, istruita ed evasa in conformità alle norme del presente regolamento, ed alle procedure di cui all'art.16. In particolare, deve essere integrata con la produzione di valido documento che dimostri l'avvenuto ed effettivo trasferimento dell'azienda. (copia contratto di compravendita).

Art.23 - Modificazione o trasferimento della sede dell'impresa

1. L'impresa non può modificare gli spazi destinati all'attività, trasferire la sede del suo esercizio, mettere in atto significative modifiche alle proprie strutture, senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione del Sindaco che la rilascia, su espressa apposita domanda, esperiti gli accertamenti sul possesso dei requisiti e sulla disponibilità del contingente, secondo le previsioni di cui al presente regolamento. Solo in presenza di sfratto con sentenza esecutiva, si potrà derogare dai requisiti di ubicazione, ovvero dalla distanza tra esercizi, purchè il trasferimento della sede dell'impresa avvenga nell'ambito della stessa frazione Comunale.

Art.24 - Trasferimento dell'azienda mortis causa

1. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se la gestione dell'esercizio viene assunta direttamente dal coniuge, dai figli maggiorenni, dai figli minori a ciò autorizzazioni o dal loro tutore, il Sindaco autorizza per un quinquennio la prosecuzione dell'attività ed il cambiamento nella intestazione dell'autorizzazione anche in assenza del possesso del titolo professionale.

A tale fine gli interessati devono presentare apposita domanda, in carta legale, documentando il loro diritto all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art.5, comma terzo, della legge 8 agosto 1985, n.443, indicando la persona, che attenderà all'attività, sia essa collaboratore familiare o dipendente, in possesso di idoneo titolo professionale.

2. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che gli eredi non comprovino il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.13.
3. Nel caso di compravendita dell'attività, è richiesto, oltre alla domanda corredata dei necessari documenti, il certificato di morte del titolare dell'autorizzazione, il contratto di compravendita tra gli eredi e il subentrante.

Art.25 - Contenzioso

1. Contro i provvedimenti con i quali il Sindaco nega l'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, o al cambiamento della sede, o alla modificazione dell'impresa o alla prosecuzione dell'attività da parte dell'avente causa a titolo particolare o universale e contro i provvedimenti di revoca o di decadenza delle stesse autorizzazioni, l'interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Il termine per la proposizione del ricorso è di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Sindaco.

Art.26 - Orario degli esercizi

1. Gli esercizi che svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento devono rispettare le modalità di orario di apertura e chiusura stabilite dal Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.
2. Gli orari devono essere esposti in ogni esercizio ben visibili anche dall'esterno.

Art. 27 - Esposizione delle tariffe

1. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di tenere sempre esposto all'interno dei locali, in luogo ben visibile al pubblico, il listino delle tariffe praticate.

Art.28 - Vigilanza

1. La vigilanza degli esercizi ove viene svolta l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo, per donna e per uomo donna, è esercitata dalla Polizia Municipale, dal Servizio Igiene Pubblica e del territorio della USL nonché dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine, i quali possono accedere in ogni momento in tutti i locali dell'esercizio.

Art.29 - Sanzioni amministrative

1. Per l'accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento si seguono le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nel caso di violazione oblazionabile in via breve, ai sensi dell'art.107 del T.U. n. 383/1934, il trasgressore può pagare, in mano dell'agente accertatore la somma fissata nella misura stabilita con ordinanza preventiva generale del Sindaco.
3. Le violazioni non oblazionabili in via breve, sono soggette al pagamento di una somma ridotta ai sensi del primo comma dell'art.16 della legge n.689/1981.
4. Qualora non venga effettuato il pagamento, in via breve o in misura ridotta, il Sindaco, su rapporto dell'agente accertatore, determina, con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, a norma dell'art.18 della citata legge n. 689/1981.

Art. 30 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano i provvedimenti legislativi in materia, la vigente normativa regionale ed in particolare le leggi: 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina dell'attività di barbiere e parrucchiere, 8 agosto 1985, n. 443, legge quadro per l'Artigianato, T.U. delle leggi sanitarie, la legge 23 dicembre 1978 n.833, istitutiva del servizio sanitario nazionale ed il regolamento comunale d'igiene, il T.U. della legge comunale e provinciale, per quanto ancora applicabili, e la legge 8 giugno 1990 n. 142, Ordinamento delle Autonomie locali.

Il presente regolamento si applica anche per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di estetista in attesa dell'adozione di apposito regolamento, così come previsto dalla Legge n. 1 del 4/1/90 e con l'osservanza delle norme previste in detta legge se ed in quanto applicabili.

Art.31 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, diventa obbligatorio nel 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Da tale data sono abrogate le norme del precedente "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini", approvato con deliberazione C.C. n. 144 del 23/11/68 e approvato dalla G.P.A di Grosseto il 4/7/69, decisione n. 2155, che contrastano con il presente regolamento.

Regolamento approvato con delibera C.C. n.41/91 - Modificato con delibera C.C. n. 78/91.

ALLEGATO "A"

Il numero delle autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio delle singole attività indicate nell'art.1 del presente regolamento viene stabilito distinguendo le attività di cui trattasi in permanenti e stagionali. Le attività stagionali saranno autorizzate per il periodo 1/6 - 30/9 di ogni anno.

Per il presente triennio il numero delle attività permanenti viene stabilito nel seguente modo precisando, inoltre che il numero delle autorizzazioni stesse sarà rapportato alla popolazione residente distintamente per ciascuna delle due frazioni di Porto S.Stefano e Porto Ercole.

ESERCIZI PERMANENTI

BARBIERE	1 autorizzazione ogni 1.500 abitanti o frazione superiore a 750
PARRUCCHIERE	1 autorizzazione ogni 1.500 abitanti o frazione superiore a 750
ESTETISTA	1 autorizzazione ogni 1.500 abitanti o frazione superiore a 750

Per il presente triennio il numero delle attività stagionali viene determinato in relazione a delle stime anche se di larga massima tese a valutare la consistenza della popolazione fluttuante (abitazioni adibite a seconda casa e presenze turistiche in attività ricettive: alberghi e simili) nel seguente modo:

PORTO S.STEFANO

BARBIERE	n. 2 autorizzazioni
PARRUCCHIERE	n. 4 autorizzazioni
ESTETISTA	n. 4 autorizzazioni

PORTO ERCOLE

BARBIERE	n. 1 autorizzazione
PARRUCCHIERE	n. 2 autorizzazioni
ESTETISTA	n. 2 autorizzazioni